

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 38 e 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9018 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio
eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma,
piazza Capo di Ferro, 13;

contro

UTG Brescia - Sportello Unico Per L'Immigrazione di Brescia Mantova,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA:
SEZIONE I n. 00720/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE
DA LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di UTG Brescia - Sportello Unico
Per L'Immigrazione di Brescia Mantova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 il Cons.
Lanfranco Balucani e uditi per le parti l'avvocato Gilardoni e l'avvocato
dello Stato Palmieri;

Sentite le parti ai sensi dell'art.60 cod. proc. amm.

Considerato:

-che il datore di lavoro del ricorrente era sprovvisto di carta di
soggiorno non solo alla data di presentazione della domanda di emersione,
ma anche al momento in cui la Prefettura di Brescia in data 8.9.2010 si è
pronunciata su detta domanda, risultando che il datore di lavoro ne ha
ottenuto il rilascio solo il successivo 16.11.2010;

-che pertanto, dovendosi valutare la legittimità del provvedimento impugnato (id est: il diniego di emersione da lavoro irregolare) alla stregua della situazione di fatto e di diritto sussistente all'epoca della sua adozione, il provvedimento stesso appare immune da censure costituendo il possesso della carta di soggiorno in capo allo straniero requisito imprescindibile per la richiesta regolarizzazione;

-che conseguentemente appare irrilevante ai fini della presente decisione il rilascio della carta di soggiorno in un momento successivo;

-che per le considerazioni che precedono l'appello in esame deve essere respinto;

-che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)